CONTRATTO DI SERVIZI

CONNESSO AL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO D'USO DI IMMOBILE

TRA

La Ringhiera scarl con sede operativa in 20122 Milano, via Vaina 8, e sede legale in 20123 Milano, via Carducci 32 P. IVA 09895910157, n. iscrizione al Tribunale di Milano n. 299280, CCIAA Milano n. 1324482 in persona del rappresentante legale *pro tempore* dott. Jacopo Maria Vignali nato a Milano il 14/02/1975 (VGNJPM75B14F205L)

e

MACCHINI MATTEO (d'ora in poi "Contraente"), nato/a a PESARO (PU) il 14/05/1998 e residente in VIA LEONARDI 16 - PESARO (PU), C.F. MCCMTT98E14G479F

PREMESSO CHE

- La Ringhiera scarl (d'ora in poi anche "Ringhiera") è una società che fornisce servizi di sublocazione e di gestione degli immobili sublocati a privati e imprese;
- · Ringhiera ha concluso in data odierna con il Contraente un contratto di assegnazione in godimento d'uso avente ad oggetto

un posto letto nell'appartamento sito in MILANO (MI), VIA MONZA 61, foglio 231, mappale 463, subalterno 6, categoria A/2 (R/1), rendita catastale 1.123,29.

- Il Contraente intende avvalersi dei servizi di gestione dell'immobile offerti da Ringhiera e collegati al contratto di assegnazione in godimento d'uso contestualmente sottoscritto, come di seguito specificati;
- Il Contraente prende atto ed è consapevole che l'efficacia del presente contratto (d'ora in poi, "Contratto servizi") è subordinata alla vigenza del contratto di assegnazione in godimento d'uso di immobile contestualmente sottoscritto con Ringhiera, sicché la conclusione anticipata o l'interruzione di quest'ultimo contratto, comporta l'automatica caducazione del Contratto servizi cui è funzionalmente e temporalmente collegato;

Il Contratto servizi è regolato dalle seguenti pattuizioni:

Articolo 1 (Allegati e Premesse)

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del Contratto servizi.

Articolo 2 (Durata)

Il Contratto servizi è stipulato per una durata pari al contratto di assegnazione in godimento d'uso di immobile per il periodo dal 10/09/2021 al 31/08/2022

Articolo 3 (Canone)

- 3.1. Il Contraente si impegna a corrispondere a Ringhiera un canone annuale pari a euro € 390,00 (trecentonovanta/00) a mezzo di bonifico bancario su c/c La Ringhiera Scarl, presso Intesa San Paolo Spa, IBAN IT40A0306909606100000004277, CODICE BIC: BCITITMM, alle date e per gli importi indicati nella *Tabella somme dovute*) allegata, unitamente al canone di godimento.
- 3.2. Il pagamento di quanto dovuto in forza del Contratto servizi non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Contraente, nemmeno se legate al contratto di assegnazione in godimento d'uso di immobile in essere tra le parti, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa costituisce in mora il Contraente ed è causa di risoluzione di diritto del Contratto servizi e del contratto di assegnazione in godimento d'uso ex art. 1456 c.c. La costituzione in mora determina il decorso degli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente pro tempore.

Articolo 4 (Oggetto)

- 4.1. Ringhiera fornisce al Contraente, in proprio o mediante soggetti terzi, i seguenti servizi di gestione in supporto alla assegnazione in godimento d'uso dell'alloggio, quali:
 - a. <u>servizio di assistenza telefonica</u> che prevede la possibilità per il Contraente di chiamare al 02/26146525 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per segnalazione di problemi, richiesta di informazioni, segnalazione di guasti o malfunzionamenti e richiesta di interventi in manutenzione ordinaria o straordinaria nonché richiesta di servizi aggiuntivi;
 - b. <u>servizio di accoglienza presso l'immobile</u> che prevede la comunicazione al Contraente di tutte le notizie tecniche utili per l'utilizzo dell'immobile, nonché l'illustrazione del funzionamento degli elettrodomestici e di ogni altro apparecchio tecnologico disponibile, mediante la messa a disposizione di tutorial;
 - servizi amministrativi che prevedono la raccolta dei dati dei soggetti occupanti l'immobile ai fini della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, se prevista per legge, il conteggio e la riscossione della tassa di soggiorno (city tax) per conto del Comune, ove previsto;

23/03/2021 Kelo Kalin

- d. servizio di sanificazione iniziale dell'immobile;
- e. servizio di lettura e addebito delle utenze dell'immobile;
- f. servizio di sanificazione dell'immobile con apposito macchinario limitatamente a cucina e servizi;
- g. servizio di segreteria per la registrazione del contratto di assegnazione in godimento d'uso di immobile;
- h. servizio di wi-fi;
- i. TARI
- 4.2. Il corrispettivo totale dovuto dal Contraente a Ringhiera ai sensi dell'art. 3.1 include altresì un rimborso forfettario per oneri accessori e utenze (rete internet, gas ove presente acqua ed elettricità). In particolare, i consumi energetici vengono inclusi nel canone solo sino a una soglia massima di euro 144,00; al momento della data di ingresso e di uscita verranno effettuate le letture dei relativi contatori. In caso di consumi superiori a tale importo, la differenza sarà richiesta al momento del rilascio dell'appartamento. Per convenzione si assume un costo di rimborso pari a 0,3 euro a KW/H.
- 4.3. Il Contraente esonera espressamente Ringhiera per interruzione incolpevole dei servizi forniti.
- 4.4. Per gli oneri accessori non disciplinati dal Contratto Servizi, le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998.

Articolo 5 (Varie)

- 5.1. A tutti gli effetti del Contratto servizi, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza per eventuali controversie, il Contraente elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato mentre Ringhiera elegge domicilio in MILANO, via Vaina 8, tel. 02/26146525, fax 02/26117365, e-mail info@ringhiera.org.
- 5.2. Qualunque modifica al Contratto servizi non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Qualora il Contraente riceva una traduzione del Contratto servizi, la medesima è da intendersi come fatta unicamente per facilitare la comprensione del testo da parte sua e, in caso di ambiguità o controversie, la versione italiana deve intendersi prevalente.
- 5.3. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali.
- 5.4. Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del Contratto servizi, a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali d. lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
- 5.5. Il Contratto servizi non è soggetto a registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Ringhiera scarl

Il Contraente

Milano, 23/09/2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente le clausole del Contratto servizi di cui agli articoli 3.2, 4.2, 5.1., 5.2.

Jula Mulli

La Ringhiera scarl

Il Contraente

seppaid for

Mith Kulin.